

## QUADRO SANZIONATORIO

### Sanzioni

Attraverso una modifica dell'articolo 261 del Dlgs 152/2006 il Legislatore ha implementato nel Codice ambientale la disciplina sanzionatoria già prevista dalla normativa previgente (e in vigore dal 21 agosto 2014 come previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Dl 91/2014).

Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti "ultraleggeri" non rispondenti alle caratteristiche del nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006.

La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa.

All'accertamento delle violazioni provvede, d'ufficio o su denuncia, la polizia amministrativa (Polizia Municipale e ogni altra autorità di polizia (carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc.), nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla "provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione" (art. 262 d.lgs. n. 152/2006), che ha competenza generale "all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto" (art. 262 cit.), ivi comprese appunto quelle in materia di imballaggi e in particolare di borse di plastica (previste dall'art. 261 d.lgs. n. 152/2006). La Provincia territorialmente competente provvede ad irrogare la sanzione (stabilendone l'importo) laddove il trasgressore non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta (€ 5.000,00). Si rammenta che le Amministrazioni Comunali non hanno alcuna competenza né potere sulle altre autorità di polizia amministrativa competenti sul territorio, qualora le stesse decidessero autonomamente di svolgere controlli e applicare da subito sanzioni in materia.

Nessun specifico chiarimento riguardo alla quantificazione delle "ingenti quantità" è stato al momento rilasciato dal competente Ministero.

Chi commercializza borse di plastica che non corrispondano alle caratteristiche viste sopra è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

Per commercializzazione si intende la "*fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti*" [art. 218, lett. dd) ostie, d.lgs. n. 152/2006].